	DATA	PROT. n.	ORGANO
LEGA	22/01/2007	23	CA

## TERMINI MASSIMI DI CONSEGNA/FORNITURA

Le ditte fornitrici di dispositivi contenuti nell'elenco 1 devono rispettare i seguenti termini massimi di consegna dall'acquisizione dell'autorizzazione:

cod.	11 (06.03) – Plantari	giorni lavorativi	20
H	12 (06-13) – Rialzi	n	20
11	13 (06.33) - Calzature ortopediche predisposte di serie	n n	20
"	14 (06-33) - Calzature ortopediche su misura	п	60
н .	16 (06.12) - Apparecchi ortopedici per arto inferiore:		
	- tutori per caviglia e ginocchio	ii ii	30
	- docce	"	20
	- tutori bacino, coscia, gamba	u	50
"	17 (06.06) - Apparecchi ortopedici per arto superiore:		
	- docce	g g	20
	- tutori	n	30
11	18 (06.03) - Apparecchi ortopedici per tronco	n =	30
.11	19 (06.24) - Protesi di arto inferiore:		
	- provvisoria e temporanea	ũ	30
	- definitiva	"	90
"	20 (06.18) - Protesi di arto superiore:		
	- estetica	n n	30
	- funzionale	н	70
n	22 (03.48) - Dispositivi per la deambulazione:		
	- standard	ű .	20
	- personalizzati	u	40
	- carrozzelle standard	n	20
	- carrozzelle personalizzate e l.re	an .	50
11	24 (06.30) - Apparecchi acustici	Œ	30
"	25 (09.15) - Protesi per laringectomizzati	11	30
11	26 (06.30) - Protesi oculari		52
n	28 (03.12) - Dispositivi addominali	<b>10</b>	30
n	29 (21.03) - Dispositivi ottici correttivi	n	52

DATA	PROT. n.	ORGANO
22/01/2007	,,23	CA

- " 30 (06.30) Protesi Fisiognomiche
- " (18.09) Sistemi per la postura:
  - standard " 20
  - personalizzati " 50
- " 91 (tutte) Riparazioni: i tempi di norma non possono superare il 60% del tempo massimo previsto per la consegna

In caso di fornitura "combinata" (ad esempio, tutore e calzatura ortopedica su misura, ortesi e protesi, protesi per amputazione bilaterale ecc.) i termini massimi di consegna si intendono cumulabili.

Nel caso di ricovero dell'assistito, può essere richiesta una deroga non superiore al 100% dei termini massimi di consegna.

Il <u>mancato rispetto dei suddetti termini di consegna</u> comporta un abbattimento del valore della fornitura del 5%.

Per le forniture urgenti autorizzate in favore degli assistiti ricoverati in strutture ospedaliere, i fornitori devono garantire tempi di consegna inferiori del 20% rispetto ai suddetti tempi massimi.

Le ditte fornitrici di ausili tecnici di serie di cui all'ELENCO n. 2 sono tenute a rispettare i seguenti termini massimi di consegna dalla acquisizione dell'autorizzazione:

ausili tecnici per l'incontinenza	giorni lavorativi	5
ausili tecnici per la funzione visiva	TI .	50
ausili tecnici per la funzione acustica	п	50
ausili tecnici per la comunicazione	п	50
ausili tecnici per la funzione motoria:		
- cuscini e materassi antidecubito	ii ii	20
- letti a movimentazione manuale	n	50
- letti a movimentazione elettrica	"	50

Il <u>mancato rispetto dei suddetti termini di consegna</u> comporta un abbattimento del valore della fornitura pari del 10%.

	DATA	PROT. n.	ORGANO
TERMINI MINIMI	2240142007	23	CA

cod.	11 (06.03) – Plantari	Mesi	12
	Plantari in materiale deperibile	"	6
11	12 (06.12) – Rialzi	n l	6
"	13 (06.33) - Calzature ortopediche predisposte di serie	- "	6
11	14 (06.33) - Calzature ortopediche su misura	"	6
"	- Calzature ortopediche antinfortunistiche	"	6
11	16 (06.12) - Apparecchi ortopedici per arto inferiore	n	6
"	17 (06.06) - Apparecchi ortopedici per arto superiore	"	12
"	18 (06.03) - Apparecchi ortopedici per tronco	"	12
"	19 (06.24) - Protesi di arto inferiore	"	12
	- Protesi in silicone per amputazioni del piede	"	24
	- Cosmesi personalizzata in silicone di arto inferiore	"	24
	- Componenti (ad esempio piedi, ginocchi,	"	24
	articolazioni ecc.) di cui alla lettera d) dell'allegato 2		
	- Cuffie per protesi di arto inferiore	"	12
"	20 (06.18) - Protesi di arto superiore	"	12
	- Protesi in silicone per amputazioni della mano		24
	- Cosmesi (guanto) personalizzata in silicone per	n	24
	protesi di superiore		
	- Componenti (ad esempio mani, articolazioni ecc.)		24
	di cui alla lettera d) dell'allegato 2		
	- Cuffie per protesi di arto superiore	11	12
"	22 (03.48) - Dispositivi per la deambulazione e carrozzelle	11	12
"	24 (06.30) - Apparecchi acustici	n.	12
"	25 (09.15) - Protesi per laringectomizzati	"	12
"	26.(06.30) - Protesi oculari	n	12
"	28 (03.12) - Dispositivi addominali	n	12
"	29 (21.03) - Dispositivi ottici correttivi	"	12
"	30 (06.30) - Protesi fisiognomiche	"	12
	(18.09) - Sistemi per la postura	"	12
11	(tutte) - Riparazioni	п	3



		DATA	PROT. n.	ORGAN	10 <sup>.</sup>
		22/01/2007	23	CA	
	dell'allegato 2		tera d) "	60	
"	201 (09.) - Ausili tecnici attinenti la funzion	ne visiva	. "	12	
11	301 (21.) - Ausili tecnici attinenti la funzion	ne acustica	"	12	
11	401 (21.) - Ausili tecnici attinenti la funzione e della comunicazione	ne della fonazion	e "	12	2)•
"	501 (18.) - Ausili tecnici attinenti la funzion	ne motoria	"	12	
- total	Comandi speciali, modifiche e/o adattament	i per veiçoli		24	-
	- Sostituzione dei componenti di cui alla lettera d)  dell'allegato 2  - Sostituzione ginocchio a completo controllo elettronico  201 (09.) - Ausili tecnici attinenti la funzione visiva  301 (21.) - Ausili tecnici attinenti la funzione acustica  401 (21.) - Ausili tecnici attinenti la funzione della fonazione	"	24		
	Opere per l'abbattimento delle barriere arch	itettoniche	"	36	
	Ausili Domotici	Lua		24	
	Ausili informatici			24	
-	Dispositivi per il controllo del microclima a	mhientale		24	

Si richiama, a questo riguardo, quanto indicato alla lettera d) dell'allegato 2, secondo cui l'azienda abilitata garantisce per ogni componente extratariffario di costo superiore ai 1.250 € (applicato a nuove forniture o sostituito in una riparazione) una garanzia minima di 24 mesi.

Le garanzie sopra riportate decadono qualora si verifichino danni non imputabili al normale logorio del presidio. Ciò può essere dovuto a:

- cause di forza maggiore;
- uso improprio della protesi;
- variazioni fisiologiche delle misure corporee del portatore;
- superamento dei limiti di peso corporeo associato ai componenti applicati;
- elevata sudorazione del portatore;
- danno dovuto all'attività particolare del portatore;
- incuria o manomissione del presidio.

Non rientrano nella garanzia le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione somatica del soggetto.